



**COMUNE DI CREAZZO**

PROVINCIA DI VICENZA

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL'ESERCIZIO  
DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E TUTELA  
DELLA RISERVATEZZA DEI DATI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 88 del 19.12.2013**

## **INDICE PARTE PRIMA**

### **CAPO I -PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 -Oggetto e finalità
- Art. 2 -Disposizioni sull'attività amministrativa e sul procedimento amministrativo
- Art. 3 -Principi informatori dell'azione amministrativa

### **CAPO II -DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

- Art. 4 -Individuazione dei procedimenti amministrativi e relativi termini per la conclusione
- Art. 5 -Decorrenza del termine
- Art. 6 -Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 7 -Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

### **CAPO III -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- Art. 8 -L'unità organizzativa ed il responsabile di struttura
- Art. 9 -Funzioni del responsabile

### **CAPO IV -MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE**

- Art. 10 -Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo
- Art. 11 – Conferenza di servizi
- Art. 12 - Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento
- Art. 13 -Forme di semplificazione del procedimento amministrativo: silenzio assenso  
dichiarazione di inizio attività – segnalazione certificata di inizio attività

### **CAPO V -DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

- Art. 14 -Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi
- Art. 15 Motivazione dei provvedimenti
- Art. 16 -Motivazione degli atti di diniego
- Art. 17 -Efficacia dei provvedimenti amministrativi
- Art. 18 -Misure di autotutela

## **PARTE SECONDA – IL DIRITTO DI ACCESSO**

- Art. 19-Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 20 -Responsabile del procedimento di accesso
- Art. 21 -Documenti accessibili
- Art. 22 -Notifica ai contro interessati
- Art. 23 -Richiesta di accesso
- Art. 24-Procedimento di accesso informale
- Art. 25 -Procedimento di accesso formale
- Art. 26 -Limiti al diritto di accesso
- Art. 27 -Diniego o limitazione della richiesta di accesso
- Art. 28 -Differimento del diritto di accesso
- Art. 29 -Mezzi di tutela

- Art. 30 -Gestori di pubblici servizi. Portatori di interessi pubblici diffusi  
Art. 31 – Costi  
Art. 32 -Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali

### **PARTE TERZA – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

- Art. 33 – Finalità  
Art. 34 - Individuazione delle banche dati  
Art. 35 – Titolarità e responsabilità della banca dati.  
Art. 36 – Soggetti incaricati del trattamento dati.  
Art. 37 – Modalità di raccolta e trattamento.  
Art. 38 – Informazione.  
Art. 39 – Diritti dell’interessato.  
Art. 40 – Misure di sicurezza e controlli.  
Art. 41 – Trattamento dati sensibili e giudiziari.  
Art. 42 – Finalità e ambito di applicazione del trattamento.  
Art. 43 – Attività che per seguono rilevanti finalità d’interesse pubblico.  
Art. 44 – Dati e operazioni connesse ad attività con rilevanti finalità d’interesse pubblico individuate dalla Legge o dal Garante.  
Art. 45 – Misure organizzative specifiche.  
Art. 46 – Verifiche e controlli.

### **CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 47 -Integrazioni e modificazioni del regolamento  
Art. 48 -Entrata in vigore – abrogazioni-rinvio dinamico

### **MODELLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

- Allegato A) – Schema tipo  
Allegato B) -Modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi  
Allegato C) -Modello di accoglimento della richiesta di accesso  
Allegato D) -Modello di diniego della richiesta di accesso

**PARTE           PRIMA – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**  
**CAPO I -PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 -Oggetto e finalità**

- 1 Il presente regolamento comunale in armonia con i principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, del proprio Statuto e di quelli dell'ordinamento comunitario, disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Creazzo così come articolato nella propria struttura organizzativa di cui al vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di garantire, nell'esercizio dell'attività amministrativa, adeguati livelli di pubblicità, trasparenza, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.

**Art. 2 -Disposizioni sull'attività amministrativa e sul procedimento amministrativo**

- 1 Il Comune di CREAZZO, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 117, comma sesto, e al fine di assicurare un adeguato insieme di garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, adegua la propria disciplina ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che vengono interamente assunti nel complesso ordinamentale dell'ente.
- 2 Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e di gestione dei procedimenti amministrativi.
- 3 Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per legge 241, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) per procedimento amministrativo, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della decisione dell'amministrazione rispetto ad un'istanza o ad un'attività avviata d'ufficio;
  - c) per istruttoria, la fase del procedimento amministrativo preordinata all'acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione dell'amministrazione;
  - d) per provvedimento, l'atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo.
- 4 Le disposizioni in materia di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990 non si applicano:
  - a) all'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la partecipazione;
  - b) ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

**Art. 3 -Principi informatori dell'azione amministrativa**

- 1 L'attività dell'amministrazione è informata ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario

ed al criterio del divieto di aggravamento dell'azione amministrativa.

- 2 L'attività amministrativa dell'Ente, quando non finalizzata all'adozione di atti di natura autoritativa, è sviluppata con riferimento alle norme di diritto privato.
- 3 I soggetti gestori di servizi pubblici per conto dell'Amministrazione operano nel rispetto dei principi dettati ai commi precedenti.

## CAPO II -DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

### Art. 4 -Individuazione dei procedimenti amministrativi e relativi termini per la conclusione

- 1 I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Creazzo sono individuati, a cura delle rispettive Aree, in apposite "schede" da approvare dalla Giunta Comunale e da pubblicare sul sito istituzionale del Comune medesimo in conformità allo schema-tipo allegato A) al presente regolamento. Le schede saranno aggiornate dai responsabili di Area ogniqualvolta intervengano modifiche normative e/o regolamentari mentre nel caso di variazioni di carattere organizzativo, le schede saranno aggiornate su impulso del Segretario comunale. Le modifiche apportate alle "schede" sono sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.
- 2 Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d'ufficio, è stabilito un termine di conclusione che decorre dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda al protocollo, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
- 3 Ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d'ufficio, si conclude con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 13, da adottarsi entro il termine massimo di 30 giorni, fatti salvi i termini diversi previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle "schede" di cui al comma 1.
- 4 I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
  - a) acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.(art. 7 comma 2 L. 241/1990)
  - b) acquisizione di valutazioni tecniche di organi (art. 17 L. 241/1990)
- 5 Qualora si renda necessario per la compiuta istruttoria sul procedimento, acquisire il parere di altro Servizio dell'ente, il responsabile del procedimento provvede a richiederlo tempestivamente, anche in via telematica, al Servizio predetto, il quale provvede entro il termine indicato nella richiesta, che dovrà risultare compatibile con il termine entro cui il procedimento deve concludersi. Qualora il parere richiesto non venga reso nel termine indicato, il responsabile del procedimento procede indipendentemente dall'espressione del predetto parere, dandone notizia al Segretario Comunale, senza che da ciò possa essergli imputata responsabilità per eventuali danni.
- 6 Nel caso in cui dall'istruttoria del procedimento risulti necessario il parere concertato tra più Aree dell'Ente, il responsabile del procedimento informa tempestivamente il Segretario comunale il quale indirà, una conferenza interna dei servizi, da svolgersi in termine compatibile con quello entro cui il procedimento deve concludersi.
- 7 Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al precedente comma 4, il privato può rivolgersi al soggetto cui l'Amministrazione Comunale ha attribuito potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario competente,

affinchè lo stesso concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

- 8 Sull'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Creazzo è pubblicato il nominativo del funzionario di cui al precedente comma 7).

#### **Art. 5 -Decorrenza del termine**

- 1 I termini per i procedimenti d'ufficio decorrono dalla data di adozione dell'atto propulsivo ovvero dal giorno in cui l'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
- 2 Il termine dei procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza.
- 3 Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla registrazione al protocollo generale; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata comunque dalla registrazione al protocollo generale dell'Ente. Nel caso di invio a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente la data è comprovata anche in questo caso dalla registrazione al protocollo.
- 4 Tutte le domande, dichiarazioni o istanze da parte dei cittadini, corredate dalla documentazione richiesta essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere redatte per iscritto e inviate secondo le modalità sopra indicate, fatto salvo il diritto garantito dall'art. 4, comma secondo del Dlgs. 82/2005, secondo il quale ogni documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
- 5 L'ufficio non competente per l'istruttoria cui sia erroneamente indirizzata un'istanza deve:
  - a) nel caso non sia stata protocollata, inviare immediatamente l'istanza all'ufficio protocollo centrale dell'ente;
  - b) nel caso sia stata protocollata, inviare l'istanza all'ufficio competente, ovvero senza ritardo inviare l'istanza al protocollo generale. Nel caso non sia in grado di individuare con certezza l'ufficio competente l'istanza deve essere ritornata, negli stessi termini, al protocollo centrale dell'ente, il quale provvede allo smistamento all'ufficio competente.

#### **Art. 6 -Comunicazione di avvio del procedimento**

- 1 L'avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti individuabili ai sensi dell'art. 7 della legge 241. La comunicazione non è dovuta per i procedimenti a istanza di parte qualora essi terminino entro 30 giorni.
- 2 La comunicazione deve contenere:
  - l'oggetto del procedimento amministrativo avviato;
  - l'indicazione dell'Area competente;
  - il nominativo del responsabile dell'Area e del funzionario responsabile del procedimento;
  - l'ufficio presso cui prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo;
  - la data di presentazione della relativa istanza con il numero di protocollo attribuito, nei casi di procedimento ad iniziativa di parte;

- il termine per la conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in caso di eventuale inerzia dell'Amministrazione;
  - i termini entro i quali gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.
- 3 Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa o vi siano esigenze di celerità del procedimento, motivando adeguatamente, si possono predisporre, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, altre forme di pubblicità, quali comunicati stampa, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

### **Art. 7 -Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione**

- 1 La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, indirizzata all'organo competente e corredata dalla prescritta documentazione.
- 2 I moduli per la presentazione delle domande e l'elenco della documentazione da allegare sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3 Qualora la domanda o l'istanza sia incompleta o presenti irregolarità sostanziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- 4 In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il termine iniziale è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
- 5 Qualora non venga presentata la documentazione richiesta entro il termine indicato, fissato, ovvero, in assenza di indicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'interessato, il procedimento viene chiuso.
- 6 In ogni caso, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso del Comune, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioni. Il Comune può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
- 7 L'Amministrazione può sospendere per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo per l'acquisizione d'informazioni o certificazioni concernenti fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni.
- 8 L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta. La comunicazione deve contenere l'indicazione del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Area. La comunicazione deve altresì contenere l'indicazione del soggetto o dei soggetti presso i quali sia necessario acquisire informazioni o certificazioni di cui al presente comma.
- 9 I termini di conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti o acquisizione delle informazioni o certificazioni.
- 10 Nel caso in cui il termine previsto dal precedente comma quinto, il soggetto interessato non provvede alla presentazione della documentazione integrativa, il procedimento è dichiarato concluso senza necessità di alcun provvedimento espresso.

## **CAPO III -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **Art. 8 -L'unità organizzativa ed il responsabile di struttura**

- 1 L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti si identifica nell'Area, cioè nella struttura operativa di massimo livello in cui è articolata l'organizzazione del Comune.
- 2 L'assegnazione dei procedimenti a ciascuna Area avviene, "ratione materiae" in conformità ai servizi affidati a ciascuna Area o su specifica attribuzione del Segretario Comunale.
- 3 Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento si identifica con il responsabile dell'Area ed è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
- 4 Il responsabile di area può attribuire o delegare, in tutto o in parte, ad altro dipendente della medesima struttura la responsabilità dell'istruttoria del procedimento.

### **Art. 9 -Funzioni del responsabile**

- 1 Per le funzioni ed i poteri del responsabile del procedimento si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90.
- 2 Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della Legge 241/90.
- 3 Nel caso in cui il responsabile di procedimento sia stato individuato ai sensi dell'art. 21 e 22 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in altro dipendente assegnato al servizio, il responsabile di Area può delegare allo stesso la sottoscrizione del provvedimento finale, entro i limiti e con le modalità stabilite nel relativo atto di delega.

## **CAPO IV -MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE**

### **Art. 10 -Forme di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo**

- 1 I soggetti interessati dal procedimento amministrativo secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 della legge n. 241, possono contribuire al migliore sviluppo dello stesso mediante la presentazione di memorie, relazioni illustrative e note specifiche.
- 2 L'Amministrazione può organizzare tavoli di confronto o conferenze di servizi istruttorie coinvolgenti i soggetti interessati, in relazione alla complessità del procedimento amministrativo ed alla natura degli interessi coinvolti.
- 3 Per i procedimenti inerenti all'adozione di provvedimenti amministrativi generali a contenuto pianificatorio o programmatico, l'amministrazione può prevedere forme di interazione con i soggetti interessati ulteriori a quelle stabilite dalla normativa settoriale.

### **Art. 11 -Conferenza di servizi**

- 1 L'amministrazione utilizza la conferenza di servizi, che può svolgersi anche per via



telematica:

- a) come strumento a fini informativi o comunque conoscitivi, per acquisire e valutare elementi utili per l'istruttoria;
- b) come strumento a fini decisorii seguendo l'applicazione delle disposizioni stabilite dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241, per razionalizzare la gestione del procedimento amministrativo in ordine alla combinazione tra interessi pubblici e privati in un quadro di interazioni complesse.

#### **Art. 12 -Accordi nel procedimento e sostitutivi di provvedimento**

- 1 I contenuti del procedimento amministrativo possono essere definiti mediante accordi stipulati tra l'Amministrazione ed il soggetto interessato.
- 2 Gli accordi tra l'Amministrazione ed il soggetto interessato possono essere stipulati anche al fine di sostituire il provvedimento amministrativo finale nell'ambito del procedimento nel quale intervengono.
- 3 Per la stipulazione degli accordi di cui al comma precedente e per le garanzie ad essi, connesse si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 241.

#### **Art. 13 -Forme di semplificazione del procedimento amministrativo: silenzio assenso - dichiarazione di inizio attività – segnalazione certificata di inizio attività**

- 1 Nei casi previsti dalla normativa vigente, si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990.
- 2 Per quanto riguarda le dichiarazioni di inizio attività (D.I.A) e le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) si fa rinvio alla normativa vigente.

### **CAPO V -DISPOSIZIONI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Art. 14 -Formalizzazione dei provvedimenti amministrativi**

- 1 L'amministrazione, salvo quando sia possibile ricorrere a forme di semplificazione, ai sensi del precedente art. 13, formalizza le decisioni elaborate nell'ambito del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso
- 2 Ogni provvedimento illustra lo svolgimento dell'attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione finale.
- 3 L'Amministrazione può definire misure operative finalizzate a migliorare i processi formativi dei provvedimenti amministrativi.

#### **Art. 15 -Motivazione dei provvedimenti**

- 1 La motivazione dovrà essere particolarmente pregnante ove:
  - a il provvedimento finale si discosti nel contenuto, dalle risultanze dell'istruttoria;

- b siano state disattese le osservazioni e/o documentazione presentata dall'interessato, dai controinteressati nonché dai soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi cui possa derivare un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale;
- c si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento, ai sensi del successivo art. 18;
- d si intenda annullare in autotutela ovvero convalidare un provvedimento illegittimo ai sensi del successivo art. 18.

### **Art. 16 -Motivazione degli atti di diniego**

- 1 Quando l'Amministrazione sia pervenuta, nell'ambito del procedimento amministrativo, alla formazione di una decisione ostativa all'accoglimento dell'istanza dell'interessato, prima della formale adozione del provvedimento finale a contenuto negativo è tenuta a comunicare tempestivamente allo stesso i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
- 2 Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- 3 La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
- 4 In relazione a quanto stabilito dai commi 1,2 e 3 valgono le garanzie previste dall'art. 10-bis della legge n. 241.

### **Art. 17 -Efficacia dei provvedimenti amministrativi**

- 1 Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali l'amministrazione debba adottare provvedimenti che impongano coattivamente l'adempimento di obblighi specifici nei suoi confronti, l'ente opera nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter della legge n. 241.
- 2 L'efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall'amministrazione è immediata, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso.
- 3 L'efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini e delle eventuali condizioni nel provvedimento medesimo.

### **Art. 18 - Misure di autotutela**

- 1 A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Amministrazione può revocare un provvedimento amministrativo, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 21-quinquies della legge n. 241.
- 2 L'Amministrazione può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento.

- 3 L'Amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità e sussistano ragioni di interesse pubblico .
- 4 L'Amministrazione può convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.

## **PARTE SECONDA – IL DIRITTO DI ACCESSO**

### **Art. 19 -Diritto di accesso ai documenti amministrativi**

- 1 Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, l'accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, previa presentazione di richiesta motivata, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in riferimento ai quali è chiesto l'accesso.
- 2 Non è richiesto tale interesse per la visione degli atti a contenuto generale quali Statuto e Regolamenti comunali, atti di pianificazione e di programmazione generale, ordinanze di carattere generale.
- 3 Sono fatte comunque salve le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali " approvato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.

### **Art. 20 -Responsabile del procedimento di accesso**

- 1 Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi è identificato nel Responsabile di Area competente a formare l'atto o, qualora l'atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel Responsabile di Area competente a detenerlo.
- 2 Il Responsabile di Area può individuare il Responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente addetto all'Area con le modalità di cui all'art. **22** del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 21 -Documenti accessibili**

- 1 Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dall'Amministrazione comunale.
- 2 Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti relativi ad uno specifico procedimento, formati dall'amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

### **Art. 22 -Notifica ai controinteressati**

- 1 Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, mediante invio di copia della richiesta con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.

- 2 I soggetti controinteressati sono le persone che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
- 3 Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento decide in ordine alla richiesta.

### **Art. 23 -Richiesta di accesso**

- 1 Il diritto di accesso si esercita sulla base di una motivata richiesta, contenente tutti gli elementi di cui al modello allegato B).
- 2 La richiesta è inoltrata all'Ufficio protocollo del Comune che provvederà ad apporvi tempestivamente il numero di protocollo ed a smistarla al responsabile del procedimento, secondo le modalità di smistamento del protocollo informatico. Qualora richiesto, l'Ufficio Protocollo è tenuto a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso anche mediante copia fotostatica dell'istanza recante il timbro a data apposto dall'ufficio medesimo.
- 3 Qualora la richiesta di accesso venga presentata da un rappresentante del soggetto legittimato, nella stessa devono essere indicati anche i relativi poteri di rappresentanza.
- 4 Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

### **Art. 24 -Procedimento di accesso informale**

- 1 Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento competente in materia.
- 2 Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
- 3 La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione sul sito contenente le notizie ovvero l'esibizione del documento.
- 4 Qualora il responsabile del procedimento, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
- 5 La richiesta, qualora provenga da una Pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

### **Art. 25 -Procedimento di accesso formale**

- 1 Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso in via informale, ai sensi dell'art. 24, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni e alla documentazione fornite, sull'accessibilità del documento ovvero è riscontrata l'esistenza di controinteressati, il richiedente può presentare richiesta di accesso in via formale.

- 2 La richiesta di accesso in via formale può essere presentata indipendentemente dal fatto che sia stata presentata, dallo stesso soggetto, richiesta di accesso informale.
- 3 Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento provvede ad informare il richiedente entro 10 giorni dalla presentazione di cui al comma precedente e il termine per la conclusione del procedimento ricomincerà a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta;
- 4 Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, come definiti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’accesso è consentito nei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
- 5 L’accesso ai documenti può essere autorizzato anche in forma parziale qualora alcune parti contengano informazioni che possano ledere i beni e gli interessi di cui all’art.24 della L.241/90.

### **Art. 26 -Limiti al diritto di accesso**

- 1) Il diritto di accesso è escluso:
  - a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977 n. 801, e successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 dell’art 24 della legge n. 241/1990 e dalle pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui alla presente lettera sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione;
  - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  - c) nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.;
  - e) agli atti e i documenti concernenti controversie legali e negli atti endo-procedimentali, sempre che a essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, e tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito dei giudizi o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione al segreto istruttorio;
  - f) alle certificazioni sanitarie, cartelle cliniche, verbali di commissioni mediche, atti giudiziari e non giudiziari relativi allo stato giuridico – economico, notizie su pignoramenti, cessioni di stipendio, posizione giuridico economica, delega sindacale, fascicoli personale di dipendenti o di altri di cui l’Amministrazione detenga, a qualsiasi titolo le informazioni e, comunque , tutti gli atti che riguardino la sfera squisitamente privata dei soggetti, atti del procedimento disciplinare, prospetto assenza dei dipendenti, cartellini marcatempo e dati personali di candidati ad un concorso;
  - g) documenti riguardanti la concessione di servizi, sussidi e provvidenze per effetto dello stato di necessità e/o salute comprese le relazioni dei Vigili Urbani e dei Servizi Sociali;
  - h) gli atti concernenti produzioni industriali coperte da brevetto e indicate dalle aziende interessate, le dichiarazioni di altri imprenditori partecipanti alla procedura di gara contenenti dati sensibili e giudiziari, il piano economico-finanziario presentato dal promotore di un intervento da realizzare in project financing e le voci concernenti i costi

dichiarati dall'impresa partecipante alla gara la cui offerta sia stata verificata sotto il profilo dell'anomalia.

- 2 Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.
- 3 Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
- 4 La richiesta di accesso agli atti non può comportare in capo all'Amministrazione un'attività di indagine, ricerca e/o elaborazione di dati che non sono in suo possesso o non direttamente contenuti in documenti da essa formati o stabilmente posseduti.
- 5 Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto.
- 6 Nel caso di contrasto fra diritto alla privacy e diritto di accesso, al fine di assicurare quest'ultimo, occorrerà salvaguardare il diritto alla privacy mediante modalità alternative alla limitazione o al diniego dell'accesso, che utilizzino ad esempio la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fortemente intenzionati a mantenere l'anonimato o che, invece, si avvalgono dell'assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione.
- 7 L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- 8 Nei casi previsti dal successivo comma 9 l'accesso, su istanza del terzo interessato non destinatario del provvedimento, può essere inibito nella forma di differimento, con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente, finché durano le esigenze di tutela della riservatezza previsti in dipendenza delle singole fattispecie elencate. Può altresì essere inibito l'accesso nella forma del differimento con provvedimento motivato del responsabile di servizio competente, al di fuori dei casi previsti dal comma 9, per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
- 9 I casi di limitazione dell'accesso di cui al precedente comma 8 sono i seguenti:
  - a la documentazione tecnico-progettuale allegata o connessa a domande di permesso di costruire pertinente ad immobili da destinarsi all'esercizio del credito e/o del risparmio, finché dura tale destinazione degli immobili;
  - b i documenti relativi alle attività assistenziali del Comune, se riguardanti singole persone o singoli nuclei familiari;
  - c fascicoli personali dei dipendenti;
  - d gli atti dei procedimenti disciplinari dei dipendenti; nei confronti dei dipendenti interessati si applica la normativa contrattuale vigente;
  - e la gli elaborati tecnico-progettuali e la documentazione connessa ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza pertinenti ad edifici di proprietà di privati o di enti pubblici.
- 10 Salvo espresso divieto di legge, le esclusioni di cui al precedente comma 9 non operano per altre Pubbliche Amministrazioni per l'esercizio delle funzioni loro demandate dalla legge, né operano per uffici del Comune diversi da quelli che

detengano la documentazione, qualora l'accesso abbia luogo per le funzioni istituzionali.

- 11 I dipendenti comunali devono mantenere il segreto d'ufficio e non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso.

#### **Art. 27 -Diniego o limitazione della richiesta di accesso**

- 1 Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di accesso, dispone il diniego, o la limitazione, della richiesta di accesso mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alle norme di legge o di regolamento o alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta o può essere accolta solo parzialmente.
- 2 Il diniego, totale o parziale, va comunicato al richiedente sulla base del modello allegato D).

#### **Art. 28 -Differimento del diritto di accesso**

- 1 Il responsabile del procedimento può disporre il differimento del diritto di accesso per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, oppure quando sia necessario effettuare complesse ricerche in archivio.
- 2 Il diritto d'accesso è differito nei seguenti casi specifici:
  - a Per gli elaborati delle prove concorsuali fino all'approvazione della graduatoria;
  - b Per le offerte presentate nelle gare d'appalto o nei confronti concorrenziali, sino alla conclusione della gara.
  - c denunce amministrative, esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali l'Amministrazione abbia attivato un'attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento non sia definito. Nel caso in cui il procedimenti attivato sia oggetto d'informativa all'autorità giudiziaria, devono essere sottratti all'accesso i documenti facenti parte del procedimento medesimo.
  - d per le pratiche edilizie il termine è differito fino all'efficacia dell'atto.
  - e per le D.I.A. e S.C.I.A il termine è differito all'efficacia dell'atto.
  - f per le proposte di adozione e di modifica degli strumenti urbanistici fino a che non siano state adottate con formale provvedimento.
- 3 L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante notifica.

#### **Art. 29 -Mezzi di tutela**

- 1 In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego ovvero decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero chiedere, entro lo stesso termine, al Difensore Civico

regionale che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il ricorso al riesame da parte del Difensore Civico regionale è gratuito e non necessita dell'assistenza di un legale. Il Difensore Civico regionale si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto e rimane salva la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. In tale ultima ipotesi il termine di 30 (trenta) giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorre dalla scadenza del termine per il pronunciamento del Difensore Civico.

- 2 Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica ai competenti uffici dell'Amministrazione.
- 3 Se l'Amministrazione non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

### **Art. 30 -Gestori di pubblici servizi. Portatori di interessi pubblici diffusi**

- 1 Il diritto di accesso agli atti si esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, anche nei confronti delle società e dei concessionari ai quali è affidata la gestione dei pubblici servizi di interesse comunale.
- 2 Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

### **Art. 31 -Costi**

- 1 L'esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal Comune gratuitamente.
- 2 Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto unicamente il pagamento delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura secondo le modalità determinate con provvedimento della Giunta Comunale. Quando l'invio delle informazioni o dei documenti è richiesto per posta, , telefax od altro mezzo, le spese relative sono poste a carico dei destinatari . Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* dagli articoli 4 e 5 del D.P. R. 11 febbraio 2005, n. 68 *“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”* e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*.



## **Art. 32 -Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali**

- 1 Il diritto di accesso agli atti per i Consiglieri Comunali oltre che dalla Legge è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale cui si rinvia.

## **PARTE TERZA – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CAPO I – OGGETTO E NORME GENERALI**

### **Articolo 33: Finalità**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, favoriscono la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e incaricati di pubblico servizio e degli intermediari fra gli utenti e la pubblica amministrazione che svolgono attività di natura pubblicistica operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. Il Comune attua una politica di collaborazione e di scambio reciproco di banche dati con altri enti o concessionari pubblici e società per servizi.
3. Per finalità istituzionali s'intendono le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e quelle svolte per mezzo d'intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza del Comune.
4. Per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, d'interessato, di amministratore di sistema, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
5. La trasmissione dei dati avviene preferibilmente attraverso sistemi informatici e telematici.

### **Articolo 34: Individuazione delle banche dati**

1. Le banche dati e le loro variazioni gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate attraverso un monitoraggio almeno annuale con determinazione dirigenziale, su proposta dei Responsabili di Area.
2. Le banche dati sono gestite sia in forma cartacea sia in forma elettronica.
3. I Responsabili di Area responsabili delle strutture organizzative, in collaborazione con l'unità di riferimento di cui al successivo articolo 36, sono tenuti ad aggiornare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di riferimento e a inviare la comunicazione al Responsabile cui compete la funzione "Tutela Privacy" entro la scadenza indicata dal responsabile.
4. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere:
  - a Le finalità e le modalità del trattamento e indicazione degli eventuali riferimenti normativi;
  - b La natura dei dati (informatici e/o cartacei), il luogo ove sono custoditi e le categorie d'interessati cui i dati si riferiscono;
  - c Tipologia dei dati trattati (sensibili o giudiziari);

- d L'ambito di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni sia esterni al Comune;
  - e La descrizione delle misure di sicurezza adottate;
  - f Le istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione dei dati;
  - g L'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati;
  - h L'indicazione degli incaricati del trattamento.
- 5 Le variazioni o cessazioni di banche dati esistenti e creazione di nuove banche dati devono essere preventivamente comunicate al Responsabile cui compete la funzione della "Tutela Privacy" per l'attivazione delle procedure previste.
- 6 L'istanza di cessazione di una banca dati deve indicarne la causa e la destinazione dei dati in essa contenuti.
- 7 Si considera nuova banca dati quella che raccolga informazioni distinte o supplementari rispetto a quelle già esistenti in altre banche dati e quella che è trasposta dal materiale cartaceo a quello elettronico o comunque automatizzato, ove abbiano le caratteristiche previste dalla legge.

### **Articolo 35: Titolarità e responsabilità della banca dati**

1. L'Amministrazione Comunale di Creazzo, nella persona del Sindaco, è il titolare del trattamento dei dati personali, al quale competono le decisioni sulla finalità e sulle modalità del trattamento dei dati acquisiti per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali. Il Sindaco esercita le suddette funzioni delegandole ai Responsabili, ove possibile.
2. Responsabili del trattamento sono i Responsabili e le Posizioni Organizzative responsabili delle strutture organizzative del Comune nominate per iscritto dal Titolare del trattamento.
3. I Responsabili del trattamento:
  - a) Possono nominare gli Incaricati del trattamento dei dati e fornire agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - b) Curano il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate a Incaricati appartenenti alle strutture cui sovrintendono;
  - c) Procedono alle verifiche sulla metodologia d'introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - d) Sono responsabili dei procedimenti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196 del 30/06/2003;
  - e) Impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - f) Collaborano con il Servizio Sistema informativo per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono;
  - g) Curano l'informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003;
  - h) Dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
  - i) Adottano tutte le misure di sicurezza previste, dandone motivata comunicazione al Titolare del trattamento.
  - j) Dettano le opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al protocollo generale nella successiva fase di trasformazione dei dati.
  - k) Redigono e aggiornano a ogni variazione l'elenco delle sedi in cui sono trattati i dati;

- l) Redigono e aggiornano a ogni variazione l'elenco delle banche dati oggetto di trattamento.
  - m) Decidono se affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all'esterno della struttura del Titolare.
4. Nello specifico il Responsabile del Sistema Informativo dell'Ente: a) qualora il trattamento dei dati sia stato affidato in tutto o in parte all'esterno della struttura del titolare controlla e garantisce che tutte le misure minime di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicati; b) se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, individua, nomina e incarica per iscritto uno o più Amministratori di sistema.
5. Il Responsabile, con proprio atto, provvede alla nomina di un sostituto nel caso di assenza o impedimento.

### **Articolo 36: Soggetti incaricati del trattamento dati**

- 1 Ciascun Responsabile del trattamento dei dati individua i soggetti Incaricati del trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 30 del D.lgs. 196 del 30/06/2003.
- 2 compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati dal Responsabile del trattamento nell'atto di nomina che deve essere notificato e controfirmato dall'interessato. Il Responsabile del trattamento dei dati deve controllarne l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di nomina.
- 3 Gli Incaricati del trattamento devono eseguire le operazioni di controllo dei sistemi e delle apparecchiature e, se previsti, dei registri di accesso ai locali allo scopo di impedire intrusioni o danneggiamenti, inoltre devono attenersi alle istruzioni ricevute e svolgere le loro mansioni nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPS adottato e aggiornato annualmente dall'Ente.

## **CAPO II: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Articolo 37: Modalità di raccolta e trattamento**

- 1 I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
  - c) Esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono state raccolti e poi trattati;
  - e) Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e poi trattati.
- 2 I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi informatizzati.
- 3 Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
- 4 Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nome di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limitazione alcuna e/o senza la

gestione di opportuni profili di autorizzazione, salvo i casi previsti dalla legge, regolamento o normativa comunitaria.

### **Articolo 38: Informazione**

- 1 A cura di ciascun Responsabile del trattamento dei dati o di un suo Incaricato, è data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003.
- 2 I Funzionari responsabili delle Aree favoriscono a tal fine, anche in via elettronica, l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo con tutti gli elementi di cui al comma uno dell'articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 24 del medesimo testo legislativo.

### **Articolo 39: Diritti dell'interessato**

- 1 Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca dati posseduta o gestita dall'Amministrazione ha diritto di ottenere entro quindici giorni:
  - a) La conferma dell'esistenza o meno dei trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, e della logica e della finalità del trattamento;
  - b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e del presente regolamento;
  - c) L'aggiornamento e la rettifica dei dati non più attuali o errati ovvero, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione;
  - d) L'attestazione che le operazioni di cui alle lett. b) e c) sono state portate a conoscenza dei terzi cui l'Amministrazione abbia reso i suoi dati e ciò corrisponda a un suo interesse tuttora attuale.
- 2 L'interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte, per legittimi motivi, al trattamento dei dati che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 3 Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui al comma uno sono presentate in forma scritta al responsabile delle banche date di riferimento.
- 4 L'interessato può conferire l'esercizio dei presenti diritti, tramite delega o procura scritta, a persone fisiche o associazioni. Nel caso di persona deceduta i predetti diritti possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 5 Ai sensi dell'art. 10 comma 7 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche, il Responsabile predispone l'istruttoria dell'atto con cui la Giunta Comunale determina il contributo spese a carico del richiedente.

### **Articolo 40: Misure di sicurezza e controlli**

- 1 Il Responsabile del trattamento dati provvede all'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 33 del D.lgs. 196 del 30/06/2003, anche al fine di prevenire:
  - I rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
  - L'accesso non autorizzato;
  - Modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o regolamento;

- La cessione e/o distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
- 2 Nel caso di banche dati informatizzate, il responsabile vi provvede collaborando con il Servizio Sistema Informativo.

### **CAPO III: TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

#### **Articolo 41: Definizioni**

1. Ai fini del presente capo s'intendono:

- a) **"dato personale"**, qualunque informazione riguardante persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero d'identificazione personale;
- b) **"dati identificativi"**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- c) **"dati sensibili"**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- d) **"dati giudiziari"**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità d'imputato o d'indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- e) **"per rilevanti finalità d'interesse pubblico"**, le finalità, individuate dal d.lgs. 135/99, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della Comunità locale comportanti la possibilità di trattamento.

#### **Articolo 42: Finalità e ambito di applicazione del trattamento**

- 1 L'Amministrazione tratta i soli dati sensibili e giudiziari essenziali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali secondo i criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali ed esegue le sole operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.
- 2 I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari sono ammessi:
  - a) Nei casi autorizzati dalla legge, ove la stessa curi altresì di specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d'interesse pubblico che lo consentono nel caso concreto;
  - b) Nei casi autorizzati dalla legge, subordinatamente all'autorizzazione del Garante, ove la stessa manchi di specificare uno o più degli elementi di cui alla lett. a);
  - c) negli altri casi rispondenti a rilevanti finalità d'interesse pubblico che siano previamente autorizzati dal Garante.
- 3 Nei casi autorizzati il trattamento è eseguito nei soli confronti dei dati e mediante le operazioni ammesse.
- 4 L'Amministrazione conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo

modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

#### **Articolo 43: Attività che perseguono rilevanti finalità d'interesse pubblico**

- 1 Ai fini del presente capo s'intendono per attività che perseguono rilevanti finalità d'interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune su funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, e quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili.
- 2 Le attività che perseguono rilevanti finalità d'interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili e giudiziario, dal d.lgs. 196 del 30/06/2003 articoli venti e ventuno, da altre leggi e da provvedimenti del Garante che specifichino dette finalità del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.

#### **Articolo 44:**

#### **Dati e operazioni connesse ad attività con rilevanti finalità d'interesse pubblico individuate dalla Legge o dal Garante**

- 1 Ove la legge o il Garante abbiano individuato le rilevanti finalità d'interesse pubblico connesse a una data attività comunale il cui buon andamento nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente implica il trattamento di dati sensibili, ma non ne abbiano altresì compiutamente definito le tipologie di dati e di operazioni eseguibili, vi provvede la Giunta, con le modalità di cui al comma successivo.
- 2 Con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154 comma 1 del D.lgs. 196 del 2003, la Giunta Comunale indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità d'interesse pubblico dalla Legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
- 3 Ai contenuti del regolamento di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
- 4 Per la diffusione dei contenuti del regolamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

#### **Articolo 45: Misure organizzative specifiche**

- 1 La Giunta Comunale adotta, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili e giudiziari nel rispetto dei criteri dettati dal D.lgs. 196 del 30/06/2003.
- 2 Le disposizioni organizzative di cui al comma uno del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi del D.lgs. 196 del 2003 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
  - La corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
  - La semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
  - La definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili e giudiziari.

- 3 Annualmente è predisposto e aggiornato un documento programmatico, attraverso una determinazione del Servizio che detiene la funzione della "Tutela privacy". In esso sono contenute tutte le banche dati dell'Ente e definisce, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte ai trattamenti, le misure minime di sicurezza adottate.

#### **Articolo 46: Verifiche e controlli**

- 1 I Funzionari responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili e giudiziari nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.
- 2 La puntualità e la precisione nel rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento saranno considerate ai fini della corresponsione delle indennità di risultato dei Responsabili dei servizi.
- 3 Le disposizioni organizzative di cui al precedente articolo 45 sono adeguate sullo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati come stabilito dalle norme vigenti.
- 4 Per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 47 -Integrazioni e modificazioni del regolamento**

- 1 I procedimenti previsti da nuove disposizioni legislative e regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti integrativi del presente regolamento.

##### **Art. 48 -Entrata in vigore – abrogazioni-rinvio dinamico**

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio informatico della relativa deliberazione di approvazione.
- 2 Dalla medesima data di cui al comma 1 sono abrogati il Regolamento comunale per il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 20.06.1996; ed il Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.02.2013 ed ogni altra disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.
- 3 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.







## COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

### MODELLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO Allegato B) – Schema tipo

AL COMUNE DI

CREAZZO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nati/a a

Il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.

Tel.

n° \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

CHIEDE

- **DI PRENDERE VISIONE**

**DI ESTRARRE:**

copia (*in carta libera*)

senza allegati

con allegati

la copia conforme (*necessita di marca da bollo da € \_\_\_\_\_*)

**dei seguenti documenti amministrativi (indicare gli estremi degli atti richiesti):**

\_\_\_\_\_

**e dei seguenti allegati (da specificare):**

\_\_\_\_\_

**DICHIARA -che i motivi della richiesta sono i seguenti:**

**-di voler ritirare presso l'Ufficio competente i documenti** dietro pagamento dei costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura, come stabilito dalla normativa vigente e dalla disciplina comunale in materia **(deliberazione G.C. n. del )**

Creazzo, li \_\_\_\_\_

**Il Richiedente** \_\_\_\_\_

(1)Indicare l'interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso (art. 2 DPR 184/06). Per l'accesso agli atti normativi e a contenuto generale di cui all'art. 20 comma 2 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso.



## COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato C) -Modello di accoglimento della richiesta di accesso

Prot. n. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Accoglimento della richiesta di accesso a documenti amministrativi.

Gentile Sig.ra/Sig.  
(richiedente)

Con riferimento alla sua domanda, presentata in data \_\_\_\_\_, si comunica l'accoglimento della richiesta di accesso ai seguenti documenti amministrativi. Per visionare gli atti, potrà rivolgersi all'Ufficio scrivente a partire dal giorno \_\_\_\_\_. Si precisa che l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia semplice è subordinato al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, come stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ e come appresso specificato.

Il rilascio di copie autenticate, qualora richiesto, è soggetto anche al pagamento dell'imposta di bollo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Riservato all'ufficio:

Effettuato versamento dei costi come risulta da \_\_\_\_\_

Creazzo lì ,

Il Responsabile del Procedimento

Per ricevuta dei documenti richiesti:

Lì \_\_\_\_\_(firma del richiedente)

\_\_\_\_\_



## COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato D) -Modello di diniego della richiesta di accesso

Prot. n. \_\_\_\_\_

OGGETTO:  
documenti amministrativi.

Diniego della richiesta di accesso a

Gentile Sig.ra/Sig.

Con riferimento alla sua richiesta, presentata in data \_\_\_\_\_, di accesso ai seguenti documenti amministrativi:

Si comunica che la stessa non può essere accolta, (in tutto o in parte), per i seguenti motivi:

---

---

---

La S.V., entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero chiedere, entro lo stesso termine, al Difensore Civico Regionale con sede a Venezia \_\_\_\_\_ che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il ricorso al riesame da parte del Difensore Civico regionale è gratuito e non necessita dell'assistenza di un legale.

Cordiali saluti. Il ,

Il Responsabile del Procedimento